SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

97A1761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 marzo 1997.

Dichiarazione dello stato di necessità al rimpatrio dall'Albania dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'insorgere di una crisi politica e di un conseguente stato di tensione generalizzata in Albania, sia venuta a determinarsi una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 3 marzo 1997;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Albania dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 3 marzo 1997.

Roma, 14 marzo 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A2060

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 1997.

Sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, che prevede una riduzione di imposta per la benzina super avente un contenuto di piombo non superiore a 0,013 gr Pb/l;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1990 che prescrive l'aggiunta del tracciante acetofenone alla benzina sopra nominata;

Considerato che il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede per la predetta benzina una aliquota di accisa inferiore a quella della benzina super;

Ritenuta la necessità tecnica di sostituire l'attuale tracciante acetofenone con un colorante verde;

Decreta:

Art. 1.

L'acetofenone previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1990 quale sostanza tracciante per la benzina super senza piombo, è sostituito da un colorante verde.

Art. 2.

La benzina senza piombo, per essere ammessa alla aliquota di accisa prevista dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve essere addizionata, per ogni 100 chilogrammi di prodotto petrolifero, a peso netto reale, con 4 grammi di un colorante verde costituito da opportuna miscela di due coloranti organici liquidi, uno bleu della classe chimica antrachinonica (C.I. Solvent Blue 79 o similari) ed uno giallo della classe chimica azoica (C.I. Solvent Yellow 172 o similari), che presentano singolarmente le seguenti caratteristiche spettrofotometriche in xilolo:

colorante bleu:
E (1% - 1 cm) = 102 ± 5% a 650 ± 3 nm;

colorante giallo:
E (1% - 1 cm) = 410 ± 5% a 419 ± 3 nm,

e che non interferiscono, anche in relazione alle impurezze contenute, nella determinazione di altri coloranti e/o traccianti attualmente in uso.

I due coloranti (giallo e bleu) dovranno mantenere gli stessi Rf e la stessa struttura chimica riscontrati al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 3.

Il colorante verde, ottenuto dalla miscelazione dei due componenti di cui sopra, deve presentare le seguenti caratteristiche spettrofotometriche, in xilolo:

colorante verde:

E (1% - 1 cm) = 93 ± 5% a 650 ± 3 nm;

E (1% - 1 cm) = 46 ± 5% a 419 ± 3 nm.

Il colorante verde deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

liquido e stabile nell'intervallo di temperatura da −10 °C a 35 °C e non presentare, nell'intervallo di temperatura considerato, durante l'immagazzinamento, né separazione di fase né formazione di sedimenti né variazioni di tonalità cromatiche;

perfettamente solubile in benzina e ivi stabilite alle concentrazioni d'uso;

contenuto di ceneri inferiore allo 0,025%;

assenza di fosforo.

In luogo delle sostanze coloranti indicate è consentito l'impiego di altri coloranti aventi proprietà fisiche e chimiche, tonalità e forza colorante, riconosciute dall'Amministrazione finanziaria identiche a quelle sopra menzionate.

Art. 3.

Il colorante, prima dell'impiego, dovrà essere analizzato e riconosciuto idoneo dalla Amministrazione finanziaria.

L'aggiunta del colorante alla benzina dovrà essere eseguita con l'osservanza delle disposizioni stabilite per l'adulterazione/colorazione dei prodotti petroliferi nei depositi fiscali e doganali.

Sui documenti emessi per la circolazione della benzina di cui al precedente art. 2 dovrà risultare l'avvenuta aggiunta della sostanza colorante prevista dal presente decreto.

Art. 4.

La commercializzazione dell'attuale denaturante è consentita per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'impiego nella denaturazione fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso gli impianti di utilizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

Il Ministro: VISCO

97A2034

DECRETO 6 *marzo* 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggettata all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di provvedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscono di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 298/I-97 del 14 febbraio 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro nei giorni 11 e 12 febbraio 1997 a causa di un incendio fortuito dei quadri elettrici condominiali e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pesaro nei giorni 11 e 12 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1971

DECRETO 6 marzo 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lonato e dell'ufficio del registro atti pubblici di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lonato e dell'ufficio del registro atti pubblici di Milano in data 20 gennaio 1997 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lonato e dell'ufficio del registro atti pubblici di Milano è accertato in data 20 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1972

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 febbraio 1997.

Autorizzazione all'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano, in data 4 ottobre 1995, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 15 novembre 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole della sezione II del Consiglio superiore di sanità;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati, al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità e agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano è autorizzato ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie del blocco operatorio del padiglione Monteggia dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Peracchia prof. Alberto, direttore dell'Istituto di chirurgia generale ed oncologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Ruberti prof. Ugo, direttore dell'Istituto di chirurgia generale e cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;

Arpesani prof. Alberto, professore associato dell'Istituto di chirurgia generale e cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;

Santambrogio prof. Luigi, professore associato dell'Istituto di chirurgia generale e chirurgia toracica dell'Università degli studi di Milano;

Giorgetti dott. Pierluigi, aiuto ospedaliero dell'Istituto di chirurgia generale e cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano;

Baisi dott. Alessandro, ricercatore confermato dell'Istituto di chirurgia generale e oncologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Nosotti dott. Mario, assistente ospedaliero dell'Istituto di chirurgia generale e chirurgia toracica dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Fassati prof. Luigi Rainero, professore associato di chirurgia sperimentale dell'Università degli studi di Milano;

Galmarini prof. Dinangelo, coordinatore scientifico del Centro trapianto fegato dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Colledan dott. Michele, aiuto del Centro trapianto di fegato dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Rossi dott. Giorgio, aiuto ospedaliero del Centro trapianto di fegato dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Caccamo dott. Lucio, assistente ospedaliero del Centro trapianto di fegato dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Gatti dott. Stefano, assistente ospedaliero del Centro trapianto di fegato dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Gridelli dott. Bruno, ricercatore confermato dell'Istituto di chirurgia sperimentale e dei trapianti dell'Università degli studi di Milano;

Gattinoni prof. Luciano, direttore dell'Istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano;

Bordone dott. Claudio, aiuto del reparto di rianimazione E. Vecla dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Gavazzeni dott. Vittorio, aiuto del reparto di rianimazione E. Vecla dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Langer dott. Martin, aiuto del reparto di rianimazione E. Vecla dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Mascheroni dott. Daniele, aiuto del reparto di rianimazione E. Vecla dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Radrizzani dott. Danilo, aiuto del reparto di rianimazione E. Vecla dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Solca dott. Maurizio, aiuto del reparto di rianimazione E. Vecla dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Brazzi dott. Luca, assistente ospedaliero del reparto di rianimazione E. Vecla dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Pelosi dott. Paolo, ricercatore confermato dell'Istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 6.

Il commissario straordinario dell'ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1968

DECRETO 27 febbraio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole della sezione II del Consiglio superiore di sanità alla concessione dell'autorizzazione nella seduta del 22 gennaio 1997;

Ritenuto di dover limitare l'autorizzazione ad un triennio tenuto anche conto del parere del Consiglio superiore di sanità nella sopracitata seduta;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati, al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità e agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è autorizzato ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso il reparto operatorio dell'Istituto di clinica chirurgica dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Memeo prof. Vincenzo, direttore dell'Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Palasciano prof. Nicola, professore associato di chirurgia oncologica, azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Lupo dott. Luigi, ricercatore confermato, azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Greco dott. Luigi, ricercatore confermato, azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Caputi Iambrenghi dott. Onofrio, ricercatore confermato, azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di tre anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1969

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° marzo 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 marzo 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 14 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 marzo 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 46.875.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2016

DECRETO 10 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 febbraio 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;

Visti i propri decreti in data 10 e 24 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 marzo 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 14 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 10 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 marzo 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 60.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2017

DECRETO 10 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,25%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026, fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quarto comma, e all'art. 15, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 marzo 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2 è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontae nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7. e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 13 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 13 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 27 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centotrentasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 72.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2018

DECRETO 10 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997. ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 27 gennaio e 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 marzo 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 13 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 13 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 50.625.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2019

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fideco S.p.a.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 1986 con il quale la società «Fideco S.r.l.», con sede in Novara, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, successivamente modificato in data 22 marzo 1988 per quanto riguarda il trasferimento della sede legale da Novara ad Alessandria e quanto riguarda la forma giuridica modificata in «Fideco S.p.a.», e successivamente in data 19 febbraio 1993 per quanto riguarda la sede sociale trasferita da Alessandria a Milano;

Vista la sentenza n. 138/97 del 6 febbraio 1997, depositata in cancelleria in data 13 febbraio 1997, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 233/86, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

Art. 1.

La società «Fideco S.p.a.», con sede legale in Milano, iscritta al registro delle imprese al n. 316013 vol. 7903, fasc. 13, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il rag. Umberto Belluzzo, nato a Verona il 20 maggio 1939, con studio in Verona, Stradone Scipione Maffei n. 8.

Il presente decreto sarà comunicato al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro: BERSANI

97A2028

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa La Castiglia, in La Spezia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «La Castiglia», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Ferrara in data 1° giugno 1963, repertorio n. 49844, registro società n. 1848, tribunale di La Spezia, BUSC n. 295/78484.

La Spezia, 19 febbraio 1997

Il direttore: RUSSO

97A2005

DECRETO 19 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa Arcol Domus, in La Spezia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Arcol Domus», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Federici in data 16 luglio 1984, repertorio n. 96950, registro società n. 5933, tribunale di La Spezia, BUSC n. 932/205776.

La Spezia, 19 febbraio 1997

Il direttore: RUSSO

97A2006

DECRETO 19 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa Civitas Lunensis, in Sarzana.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Civitas Lunensis», con sede in Sarzana, costituita con atto a rogito notaio Raimondi in data 12 settembre 1970, repertorio n. 19251, registro società n. 2444, tribunale di La Spezia, BUSC n. 658/112087.

La Spezia, 19 febbraio 1997

Il direttore: RUSSO

97A2007

DECRETO 20 febbraio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia Dipendenti Ministero dei lavori pubblici a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Flavio Troysi in data 20 settembre 1957, repertorio n. 4758, registro società n. 2400, tribunale di Pisa, BUSC n. 426/58560;

2) società cooperativa edilizia Edilaurora a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Emilio Lucarelli in data 27 novembre 1969, repertorio n. 2353, registro società n. 3486, tribunale di Pisa, BUSC n. 805/109926;

3) società cooperativa edilizia Alfea a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Angelo Caccetta in data 14 marzo 1991, repertorio n. 24393, registro società n. 14869, tribunale di Pisa, BUSC n. 1337/252869;

4) società cooperativa edilizia Progetto 2000 a responsabilità limitata, con sede in Ponsacco (Pisa), costituita per rogito notaio Galeazzo Martini in data 20 ottobre 1992, repertorio n. 310224, registro società n. 16160, tribunale di Pisa, BUSC n. 1375/263059.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 20 febbraio 1997

Il direttore: ANTONUCCI

97A2003

DECRETO 28 febbraio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al comitato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Pace e Concordia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Giorgio Sabatini in data 9 dicembre 1958, repertorio n. 31892, registro società n. 3401, tribunale di Ancona, BUSC n. 98/63364;

2) società cooperativa «Pace e Libertà» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Giorgio Sabatini in data 3 settembre 1959, repertorio n. 37496, registro società n. 3466, tribunale di Ancona, BUSC n. 121/66045;

3) società cooperativa «San Michele» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Filottrano (Ancona), costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 12 marzo 1964, repertorio n. 351, registro società n. 3992, tribunale di Ancona, BUSC n. 281/85165;

4) società cooperativa «Filetto» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ostra (Ancona), costituita per rogito notaio Giovanni Marcorelli in data 21 febbraio 1964, repertorio n. 4411, registro società n. 3998, tribunale di Ancona, BUSC n. 286/85160;

5) società cooperativa «Martuccia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelcolonna (Ancona), costituita per rogito notaio Giovanni Marcorelli in data 11 marzo 1964, repertorio n. 4604, registro società n. 4016, tribunale di Ancona, BUSC n. 298/85606;

6) società cooperativa «Il Molinaccio» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Osimo (Ancona), costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 27 aprile 1965, repertorio n. 1684, registro società n. 4206, tribunale di Ancona, BUSC n. 417/93195;

7) società cooperativa «San Pietro» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio Francesco P. Poeti in data 25 giugno 1965, repertorio n. 16850, registro società n. 4236, tribunale di Ancona, BUSC n. 425/94064;

8) società cooperativa «Centro vendite cooperativo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio F. Paolo Poeti in data 6 marzo 1976, repertorio n. 38024, registro società n. 6898, tribunale di Ancona, BUSC n. 1536/145851;

9) società cooperativa «Edilcomar - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Ugo Salvatore in data 9 luglio 1976, repertorio n. 80272, registro società n. 7019, tribunale di Ancona, BUSC n. 1553/147112;

10) società cooperativa «Monticelli» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito notaio Giuseppe Salvatore in data 19 giugno 1976, repertorio n. 24978, registro società n. 7022, tribunale di Ancona, BUSC n. 1592/150281;

11) società cooperativa «Planina» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Monteroberto (Ancona), costituita per rogito notaio Gino Picchietti in data 23 dicembre 1977, repertorio n. 89688, registro società n. 7871, tribunale di Ancona, BUSC n. 1684/156943;

12) società cooperativa «CO.T.A.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelbellino (Ancona), costituita per rogito notaio Gino Picchietti in data 2 marzo 1978, repertorio n. 90799, registro società n. 7992, tribunale di Ancona, BUSC n. 1715/158788;

13) società cooperativa «CO.SP.A.C.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelbellino (Ancona), costituita per rogito notaio Gino Picchitti in data 14 marzo 1978, repertorio n. 90915, registro società n. 8006, tribunale di Ancona, BUSC n. 1719/158968;

14) società cooperativa «La Polena» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Ugo Salvatore in data 20 aprile 1979, repertorio n. 92641, registro società n. 8619, tribunale di Ancona, BUSC n. 1802/168675;

15) società cooperativa «Lira Verde» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cupramontana (Ancona), costituita per rogito notaio Giuseppe Olmi in data 18 gennaio 1980, repertorio n. 57853, registro società n. 9104, tribunale di Ancona, BUSC n. 1851/173801;

16) società cooperativa «Filmarche» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Ugo Salvatore in data 12 marzo 1982, repertorio n. 105935, registro società n. 10842, tribunale di Ancona, BUSC n. 2031/190761;

17) società cooperativa «C.E.I.A.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Numana (Ancona), costituita per rogito notaio Ugo Salvatore in data 22 novembre 1983, repertorio n. 112677, registro società n. 12109, tribunale di Ancona, BUSC n. 2142/201343;

18) società cooperativa «Cooperativa Teatranti» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Ugo Salvatore in data 26 giugno 1985, repertorio n. 120564, registro società n. 14105, tribunale di Ancona, BUSC n. 2214/212534;

19) società cooperativa «Tecnomarche Cooperativa» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Ugo Salvatore in data 18 giugno 1986, repertorio n. 123551, registro società n. 15227, tribunale di Ancona, BUSC n. 2276/220731;

20) società cooperativa «Co.Fin. - Consorzio Fidi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio Federico Biondi in data 13 settembre 1986, repertorio n. 5247, registro società n. 15427, tribunale di Ancona, BUSC n. 2290/222380;

21) società cooperativa «Nuovo Lavoro» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito notaio Marcello Pane in data 11 dicembre 1986, repertorio n. 10830, registro società n. 15746, tribunale di Ancona, BUSC n. 2307/225283;.

22) società cooperativa «Centro intervento sociale» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio Guido Bucci in data 28 maggio 1987, repertorio n. 40585, registro società n. 16173, tribunale di Ancona, BUSC n. 2328/228142;

23) società cooperativa «Editoriale Marche» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Giuseppe Salvatore in data 28 ottobre 1988, repertorio n. 40722, registro società n. 17593, tribunale di Ancona, BUSC n. 2429/237699;

24) società cooperativa «FAMA» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelbellino (Ancona), costituita per rogito notaio Maria Borrelli in data 10 dicembre 1988, repertorio n. 6453, registro società n. 17683, tribunale di Ancona, BUSC n. 2437/238723;

25) società cooperativa «Consfidi Marche» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Ugo Salvatore in data 3 febbraio 1989, repertorio n. 133860, registro società n. 17846, tribunale di Ancona, BUSC n. 2450/239675;

26) società cooperativa «Consorzio Il Legno» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito notaio Guido Bucci in data 21 ottobre 1991, repertorio n. 47035, registro società n. 20014, tribunale di Ancona, BUSC n. 2551/256096;

27) società cooperativa «Falcomar cooperativa di servizi e lavoro» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito notaio Federico Bianci in data 22 dicembre 1992, repertorio n. 27632, registro società n. 21155, tribunale di Ancona, BUSC n. 2603/262009.

Ancona, 28 febbraio 1997

Il direttore: PERRUCCI

97A2004

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 6 marzo 1997, n. 29/97.

Disposizioni per la stipula delle convenzioni per l'attuazione dei tirocini di cui alla legge n. 236/1993, art. 9, commi 14 e 18.

La mancata conversione del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 511, riporta in vigore la disciplina prevista dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993, art. 9, commi 14 e 18, in materia di tirocini di orientamento e formazione.

L'efficacia delle convenzioni già stipulate ai sensi del predetto decreto legge per l'attuazione dei tirocini è salvaguardata dal disposto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 608 del 28 novembre 1996.

Con la presente circolare si definiscono i criteri per la stipula delle nuove convenzioni, in attesa dell'aggiornamento della citata normativa, già in fase di predisposizione.

Ferme restando le altre tipologie di esperienze di orientamento e di formazione in azienda e di tirocinio pratico, previsto dalla normativa vigente (quali i tirocini degli organismi di formazione professionali regionali o convenzionati, svolti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 845/1978; i tirocini realizzati nell'ambito dei corsi finanziati dal Fondo sociale europeo; i tirocini universitari previsti:

a) dai corsi di diploma universitario, *b)* dai curricula dei corsi di laurea, *c)* dai corsi post laurea, *d)* per la preparazione di tesi di laurea), le esperienze in azienda finalizzate ad agevolare le «scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro», di cui alla legge n. 236/1993, art. 9, commi 14 e 18, si realizzano secondo le disposizioni di seguito riportate.

Il tirocinante è tenuto:

a partecipare nei tempi e con le modalità previste dal programma di tirocinio, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale;

a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazioni dell'impresa;

a produrre, se minore, l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà.

L'impresa, presso la quale si svolge il tirocinio, è tenuta:

a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché, la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

a designare il «responsabile aziendale» incaricato di seguire il tirocinante e di relazionare sui risultati del tirocinio;

a provvedere alla copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile per i tirocinanti;

a rilasciare una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le Convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura di provenienza dei tirocinanti e l'associazione territoriale di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

È ammessa la stipula di convenzioni «quadro» a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti e le associazioni datoriali interessate.

L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

La struttura di provenienza dei tirocinanti provvede:

ad acquisire la dichiarazione del datore di lavoro che sono state sentite le rappresentanze sindacali di cui al comma 14;

a trasmettere copia della convenzione all'Ispettorato del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali;

a designare un responsabile didattico e organizzativo (tutor) delle attività di tirocinio incaricato di seguirne lo svolgimento.

Nel caso la struttura di avviamento del tirocinante sia l'Ufficio del lavoro, il responsabile può essere individuato nell'ambito dell'Agenzia per l'impiego territorialmente competente.

La durata massima per le varie tipologie di tirocinio è determinata dal comma 16, come segue:

lettera *A)* non superiore ai due mesi. Tale limite non si applica ai soggetti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap;

lettera *B)* non superiore ai tre mesi;

lettera *B)-bis* la legge non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in sede di convenzione con l'azienda.

- In conformità alle suindicate disposizioni sono stati predisposti:

modello di convenzione, con allegata la dichiarazione di impegni fra le parti, che è parte integrante della convenzione medesima;

modello di dichiarazione dell'impresa sui risultati del tirocinio;

quadro sintetico degli elementi caratterizzanti le singole tipologie di tirocinio disciplinate dalla legge n. 236/1993, art. 9, comma 16.

Ogni ulteriore chiaramento potrà essere acquisito presso l'Ufficio centrale OFPL - Div. II, tel. 06/46834247, 43588288. Fax 06/43588277.

Il Ministro: TREU

MODELLO DI CONVENZIONE

PREMESSO

che l'art. 9, comma 14 della legge n. 236/1993 prevede che università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche pubbliche, centri di formazione e orientamento, uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprese le Agenzie per l'impiego, possono avviare i soggetti interessati del servizio presso datori di lavoro privati, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione o provincia autonoma.

CONSIDERATO

1. che le finalità di cui sopra si realizzano con esperienze in imprese volte a far conoscere, tra l'altro, aspetti nuovi e/o tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro;

2. che le esperienze si attuano sulla base degli impegni assunti dalle parti contraenti;

3. che i rapporti interessano soggetti di cui all'art. 9, comma 16 della legge n. 236/1993.

SI CONVIENE

1. di avviare ai sensi dell'art. 9 comma 16 lettera *b)*, presso la struttura .... interessata alla realizzazione di un'esperienza di tirocinio, n. .... tirocinante/i (*)

2. di assistere il/i tirocinante/i attraverso la presenza di un responsabile aziendale e di un tutor designato da .... nella persona di..

.... (per l'Azienda)

.... (per la Struttura di avviamento)

LE PARTI DICHIARANO CHE

a) il tirocinio, ai sensi del comma 15 dell'art. 9, legge 236/1993 non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;

b) che la finalità sia di agevolare la scelta professionale mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, della organizzazione aziendale nonché, la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.

CARATTERISTICHE DEL TUTOR

1. Titolo di studio;
2. Esperienze nel settore formazione e/o orientamento;

....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLE ASSICURAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 4 DECRETO LEGGE N. 301/1996

Posizione assicurativa INAIL n. ....,

Polizza responsabilità civile n. ....

Si allega:

dichiarazione di impegni delle parti interessate;

autorizzazione del genitore esercente la patria potestà (nei casi di persone minorenni).

Il rappresentante delegato dell'Azienda

Il rappresentante della Struttura di avviamento

(*) nel caso di tirocinanti avviati ai sensi dell'art. 9, comma 16, lettera *b)*, va aggiunta la dizione: che hanno partecipato al progetto di orientamento attivato da .... coerente con le finalità e i contenuti del tirocinio.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI FRA LE PARTI

L'IMPRESA SI IMPEGNA:

a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro al fine di far acquisire le conoscenze e le applicazioni più opportune;

a rilasciare un attestato di frequenza che certifichi le conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante;

a designare il «responsabile aziendale» incaricato di seguire il tirocinante e di certificare i risultati del tirocinio;

a provvedere alla copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile per i tirocinanti;

ad affiancare un proprio operatore al tirocinante, nel caso che l'esperienza si svolga su specifiche fasi di lavorazione.

IL TIROCINANTE SI IMPEGNA

a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazioni dell'impresa;

a partecipare nei tempi e con le modalità previste dal programma di tirocinio, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale;

a produrre, se minore, l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà.

LA STRUTTURA DI PROVENIENZA DEI TIROCINANTI SI IMPEGNA

a trasmettere copia della convenzione all'Ispettorato del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali;

a designare un tutor quale responsabile didattico e organizzativo delle attività di tirocinio incaricato di seguirne lo svolgimento. Nel caso che la struttura di avviamento del tirocinante sia l'Ufficio del Lavoro, il responsabile può essere individuato nell'ambito dell'Agenzia per l'Impiego competente.

Per la struttura di provenienza del tirocinante: ....

Per l'impresa: ....;

Il/i tirocinante/i ....

....

....

....

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA SUI RISULTATI DEL TIROCINIO

Attività svolte;

Condizioni di accesso iniziali;

Conoscenze maturate.

oppure

Competenze acquisite (contenuti di base, tecnico-professionali, trasversali)

Durata del tirocinio espressa in mesi .... ore ....

QUADRO SINTETICO DELLE TIPOLOGIE DI TIROCINIO

TIROCINI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 16, LETTERA A

1) Beneficiari

Studenti delle scuole primarie e secondarie;

Allievi di corsi di F.P.;

Studenti universitari.

2) Durata

non superiore ai due mesi. Tale limite non si applica agli studenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap.

3) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni

3.1 Responsabile dell'azienda all'uopo delegato;

3.2 Rappresentanti di organismi di formazione e di orientamento;

3.3 Rappresentanti di istituti scolastici;

3.4 Rappresentanti di Provveditorati agli studi;

3.5 Rappresentanti di Università:

4) Modalità di svolgimento

L'esperienza deve:

essere collegata all'indirizzo formativo seguito;

essere rivolta a far conoscere l'organizzazione, le procedure del lavoro e le tecnologie impiegate.

TIROCINI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 16, LETTERA B

1) Beneficiari

Soggetti che hanno concluso l'iter formativo compresi i corsi di laurea;

Soggetti che hanno interrotto l'iter formativo;

Soggetti in attesa di occupazione (lavoratori inoccupati, disoccupati, in mobilità.

Tali soggetti devono essere inseriti in progetti di orientamento e/o formazione.

2) Durata

Non superiore ai tre mesi.

3) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni

3.1 Responsabile dell'azienda all'uopo delegato;

3.2 Rappresentanti di organismi di formazione e di orientamento;

3.3 Rappresentanti di uffici periferici del Ministero del lavoro (UPLMO - SCICA - AGENZIA PER L'IMPIEGO);

3.4 Rappresentante di istituti di istruzione secondaria superiore;

3.5 Rappresentante di Provveditorati agli studi;

3.6 Rappresentante di Università.

4) Modalità di svolgimento

L'esperienza deve:

essere collegata al progetto di orientamento e/o di formazione predisposto;

svolgersi in uno specifico ruolo o ambito lavorativo;

essere rivolta a far conoscere un determinato processo produttivo.

TIROCINI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 16, LETTERA B-*bis*

1) Beneficiari

Soggetti con diploma di istruzione secondaria superiore frequentanti corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione.

2) Durata

la legge non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in sede di convenzione con l'azienda.

3) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni

3.1 Responsabile dell'azienda all'uopo delegato;

3.2 Rappresentante di istituti scolastici;

3.3 Rappresentante di organismi di formazione e di orientamento.

4) Modalità di svolgimento

L'esperienza deve:

essere collegata al corso di specializzazione o perfezionamento seguito;

essere mirata a maturare un'esperienza pratica coerente con gli obiettivi del corso.

97A1974

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento al comune di appartenenza della IPAB asilo infantile «Maria Ausiliatrice» di Guasila.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1997, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 1997 al n. 211, è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento al comune di appartenenza della IPAB asilo infantile «Maria Ausiliatrice» di Guasila (Cagliari), che mantiene la personalità giuridica pubblica.

97A2042

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco dei film di lungometraggio di produzione italiana che sono stati esclusi dalla programmazione obbligatoria e dai conseguenti benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si comunica che nel supplemento ordinario n. 1 al n. 1 - anno 1996 - del Bollettino ufficiale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato l'elenco dei film di lungometraggio di produzione italiana che sono stati esclusi dalla programmazione obbligatoria e dai conseguenti benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995.

97A2043

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già in commercio).

Estratto del decreto n. 38/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Zyma S.p.a., con sede in corso Italia, 13, Saronno (Varese), codice fiscale 00687350124.

Specialità TENSANIL:

027662028 14 compresse biseccabili 10 mg;

027662042 28 compresse bisecabili 5 mg,

è ora trasferita alla società: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, villa Guardia (Como), codice fiscale 01192270138.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 44/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Roussel Pharma S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00738420157, sono ora trasferite alla società: Camillo Corvi S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 09776510159:

Specialità CLAFORAN:

A.I.C. n. 024260010, confezione IM IV 1 flac. 250 mg + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 024260022, confezione IM IV 1 flac. 500 mg + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 024260034, confezione IM IV 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 024260046, confezione IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml con lidocaina;

A.I.C. n. 024260059, confezione IV 1 fl. 2 g + 1 f. 10 ml;

A.I.C. n. 024260061, confezione «Perf» IV 1 fl. 2 g 70 ml.

Specialità TIMECEF:

A.I.C. n. 027939014, confezione IM IV 1 fl. 250 mg + 1 f. solv. 2 ml;

A.I.C. n. 027939026, confezione IM IV 1 fl. 500 mg + 1 f. solv. 2 ml;

A.I.C. n. 027939038, confezione IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 027939040, confezione IM IV 1 fl. 1 g + 1 f. solv. 4 ml;

A.I.C. n. 027939053, confezione IV 1 flac. 2 g + 1 f. solv. 10 ml.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 869 del 14 ottobre 1996

Società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., viale Tiziano, 25, 00196 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale e sede legale: la società Diaco S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25, ha modificato la propria ragione sociale in Laboratori Diaco Biomedicale S.p.a. (LDB in forma abbreviata), con nuova sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 124.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 23/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale ROACCUTAN: «2,5» 30 capsule molli 2,5 mg,
n. di A.I.C.: 026359012.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11, 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: olii vegetali parzialmente idrogenati eliminato - olio di semi di soia parzialmente idrogenato mg 7,68, cera gialla mg 1,92, olio di semi di soia idrogenato mg 1,92, olio di soia mg 26,98.

Specialità medicinale ROACCUTAN: «10» 30 capsule molli 10 mg, n. di A.I.C.: 026359036.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11, 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: olii vegetali parzialmente idrogenati eliminato - olio di semi di soia parzialmente idrogenato mg 30,72, cera gialla mg 7,68, olio di semi di soia idrogenato mg 7,68, olio di soia mg 107,92.

Specialità medicinale ROACCUTAN: «20» 30 capsule molli 20 mg, n. di A.I.C.: 026359048.

Società Roche S.p.a., piazza Durante, 11, 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: olii vegetali parzialmente idrogenati eliminato - olio di semi di soia parzialmente idrogenato mg 61,44, cera gialla mg 15,36, olio di semi di soia idrogenato mg 15,36, olio di soia mg 215,84.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 126/97
del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale SARGENOR: 20 fiale orali 5 ml, n. di A.I.C.: 021845033.

Società Asta medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5, 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (D.L. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 131/97
del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale CARRIER: 10 flaconcini orali 10 ml, n. di A.I.C.: 016097026.

Società Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: acido citrico monoidrato 0,050 g - aroma di agrumi 0,020 g - saccarina sodica 0,004 g - metile p-ossibenzoato 0,020 - propile p-ossibenzoato 0,0033 g - acido cloridrico 0,100 g - acqua depurata q.b.a. 10 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 140/97 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale CIBALGINA IBUPROFENE 12 compresse rivestite 200 mg, n. di A.I.C.: 029500016.

Società Zyma S.p.a. corso Italia, 13, 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvato il cambio di denominazione della specialità medicinale di cui trattasi da: Cibalgina ibuprofene a: Cibalgina due.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 162/97 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale LACRISOL collirio 10 ml, n. di A.I.C. 032184018.

Società Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6, 16147 Genova.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principi attivi invariati;

eccipienti: acido borico 0,680 g - sodio tetraborato 0,120 g - sodio cloruro 0,900 g - acqua distillata sterile q.b. a 100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 185/97 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale BRUNAC collirio 5 ml 5%, n. di A.I.C.: 024593016.

Società Bruschettini S.r.l. via Isonzo, 6, 16147 Genova.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio fosfato bibasico g 4 - sodio bicarbonato eliminato - idrossipropilmetilcellulosa eliminato - benzalconio cloruro g. 0,010 - sodio metabisolfito eliminato - sodio calcio edetato eliminato polivinilpirrolidone g. 10 - ditiotreitolo g 0,2 - sodio edetato g 0,10 - sodio idrato q.b. a pH 6,5 - acqua distillata sterile q.b. a 100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 186/97 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale: AMICEL crema dermatologica 30 g 1%, n. di A.I.C. 024919019.

Società Salus researches S.p.a., via Aurelia, 58, 00165 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cera lanetta (eliminato), vasellina bianca filante (eliminato), olio di vasellina (eliminato), butilidrossianisolo (eliminato), acido stearico (eliminato), metile p-idrossibenzoato 0,08 g, etere poliglicolico di alcooli grassi saturi (eliminato), acqua distillata q.b. (eliminato), lanetta Sx 4,16 g, esteri poliglicolici di acidi grassi saturi 17,84 g, cera bianca 4,16 g, glicole propilenico 1,19 g, glicerina 1,19 g, sorbitolo sol. 70% 1,19 g, propile p - idrossibenzoato 0,02 g e acqua depurata 69,170 g.

Specialità medicinale: AMICEL lozione dermatologica 30 g 1%, n. di A.I.C. 024919021.

Società Salus researches S.p.a., via Aurelia, 58, 00165 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cera lanetta (eliminato), etere poliglicolico di alcooli grassi saturi (eliminato), glicole propilenico 4,09 g, butilidrossianisolo (eliminato), carbossimetilcellulosa sodica (eliminato), metile p-idrossibenzoato 0,08 g, acqua distillata q. b. (eliminato), lanetta Sx 2,04 g, esteri poliglicolici di acidi grassi saturi 2,45 g, decile oleato 6,13 g, polietilenglicole monostearato 1,02 g, sorbitolo sol. 70% 2,04 g, propile p- idrossibenzoato 0,02 g e acqua depurata 81,130 g.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 190/97 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale STEROX 20 compresse, n. di A.I.C. 014621027.

Società Synthelabo S.p.a. galleria Passarella, 2, 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvata la modifica di denominazione da Sterox a Lisomucil gola.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 202/97 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale: FORGENAC 30 compresse gastrores 25 mg, n. di A.I.C. 023828027.

Società Giorgio Zoja S.p.a., via Lamarmora, 1, 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: diclofenac sodico 25,00 mg, amido di mais 10,00 mg, cellulosa microcristallina 10,00 mg, lattosio monoidrato 51,50 mg, polivinilpirrolidone 3,00 mg, sodio carbossimetilcellulosa reticolata 5,00 mg, magnesio stearato 0,50 mg, saccarosio (eliminato), copolimero anionico di esteri polimetacrilici 11,00 mg, sodio idrossido 0,148 mg, trietilcitrato 1,10 mg e talco 2,752 mg.

Specialità medicinale: FORGENAC 30 compresse gastrores 50 mg, n. di A.I.C. 023828039.

Società Giorgio Zoja S.p.a., via Lamarmora, 1, 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: diclofenac sodico 50,00 mg, amido di mais 15,00 mg, cellulosa microcristallina 15,00 mg, lattosio monoidrato 39,00 mg, polivinilpirrolidone 4,00 mg, sodio carbossimetilcellulosa reticolata 8,00 mg, magnesio stearato 1,00 mg, saccarosio (eliminato), copolimero anionico di esteri polimetacrilici 14,67 mg, sodio idrossido 0,197 mg, trietilcitrato 1,467 mg e talco 3,666 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 211/97 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale: TIROIDE VISTER, normale 20 confetti 30 U K n. di A.I.C. 000550018; debole 30 confetti 10 U K n. di A.I.C. 000550020; «normale» 20 confetti in blister 30 UK n. di A.I.C. 000550044; «debole» 30 confetti in blister 10 UK n. di A.I.C. 000550057.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5, 27010 Valle Salimbene (Padova).

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione nuova confezione - modifica condizionamento primario.

È approvata la variazione del materiale di confezionamento primario da flacone in vetro a blisters in pvc/alluminio.

Il n. di A.I.C. varia da 000550018 per la confezione normale 20 confetti 30 UK a 000550044 per la confezione «normale» 20 confetti in blister 30 UK e da 000550020 per la confezione debole 30 confetti 10 UK a 000550057 per la confezione «debole» 30 confetti in blister 10 UK.

I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 220/97 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale NEO CARBONE BELLOC, 40 capsule n. di A.I.C. 026537074.

Società Laboratori italiani Vaillant S.r.l. via Anfossi, 2, 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvato il cambio di denominazione della specialità medicinale di cui trattasi da: Neo carbone Belloc a: Carbone Belloc.

97A2047

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 marzo 1997

Dollaro USA	1691,28
ECU	1943,28
Marco tedesco	1002,78
Franco francese	297,13
Lira sterlina	2693,70
Fiorino olandese	891,13
Franco belga	48,607
Peseta spagnola	11,801
Corona danese	262,46
Lira irlandese	2631,63
Dracma greca	6,350
Escudo portoghese	9,962
Dollaro canadese	1236,86
Yen giapponese	13,692
Franco svizzero	1163,75
Scellino austriaco	142,48
Corona norvegese	246,92
Corona svedese	218,45
Marco finlandese	334,11
Dollaro australiano	1342,03

97A2128

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze politiche (sede di Torino), giurisprudenza (sede di Torino), scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), giurisprudenza (sede di Alessandria), dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche (sede di Torino):

storia contemporanea, settore: M04X.

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):

istituzioni di diritto privato, settore: N01X;
diritto civile, settore: N01X.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):

esperimentazioni di fisica, settore: B01A.

Facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria):

diritto civile, settore: N01X.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo I, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A2009

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze politiche (sede di Torino), scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche (sede di Torino):

economia internazionale, settore: P01G.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):

fisica atomica, settore: B03X;
analisi matematica, settore A02A;
fisica generale, settore B01A.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo I, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

97A2010

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 12 novembre 1996 concernente: «Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1997)

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 6, seconda colonna, devono intendersi riportati i seguenti estremi di registrazione:

«Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 207»

97A2011

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500